

## Accordo sindacale

In data 24 luglio 2020

la Banca Popolare Valconca rappresentata da Costanzo Perlini, Dario Mancini

e

la FABI rappresentata da Mattia Pari, Jacopo Stocchetti, Adolfo Cardone, Claudio Grechi, Michela Melani, Giovannino Moretti

e

la FIRST/CISL rappresentata da Stefano Manzi, Diana Compieta, Marco Travaglini

### Premesso che

-In data 10 febbraio 2020 Banca Popolare Valconca ha inviato alle Organizzazioni Sindacali Aziendali la missiva avente ad oggetto "Piano industriale 2019-2023 – Piano interventi – Informativa ai sensi degli artt. 17 e 20 del CCNL 31 marzo 2015 – Avvio relativa procedura", con la quale la Banca si è resa disponibile a valutare tutti gli strumenti previsti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva al fine di favorire l'adesione su base volontaria all'esodo dei dipendenti;

-Le OO.SS. hanno esposto il proprio dissenso su diversi aspetti del Piano, in particolare rispetto alle chiusure delle filiali e la riduzione degli organici, ma hanno dichiarato la disponibilità a valutare eventuali cessazioni dei rapporti di lavoro dei dipendenti esclusivamente su base volontaria ed incentivata;

- le Parti, riaffermata l'importanza del dialogo sociale in Banca Popolare Valconca e la qualità delle relazioni industriali, hanno inteso definire e sviluppare, attraverso l'ampio ed approfondito confronto effettuato all'interno della citata procedura, con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione dell'organizzazione aziendale e favorire percorsi di ricambio generazionale nel rispetto dei lavoratori e nell'interesse della clientela.

Si conviene quanto segue

### **Art. 1 - Premesse**


Quanto sopra premesso è parte sostanziale ed integrante del presente accordo.

### **Art. 2 – Adesione volontaria al Fondo di Solidarietà**

L'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà è riservato al personale che maturerà il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2023.

Il personale dipendente di BPV che maturi i requisiti stabiliti dalla Legge per la pensione anticipata, di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell'AGO entro il 31 dicembre 2023, potrà volontariamente accedere al Fondo di Solidarietà sottoscrivendo entro e non oltre la data del 15 settembre 2020 il modulo di richiesta di adesione allegato al presente documento (Allegato A). Al modulo di richiesta dovrà essere allegato il documento ECOCERT.

FABI  



FIRST CISL  


Come indicato nel modulo di adesione, la domanda contiene, come previsto dal DL n.83486 del 28/7/2014, la presentazione delle dimissioni – con espressa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva – con decorrenza dall'ultimo giorno del mese antecedente all'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, fermo restando che la decorrenza medesima resta subordinata alla conferma della Banca.

Per esigenze organizzative legate alle mansioni svolte dal dipendente, la Banca potrà – con il consenso del lavoratore - eventualmente richiedere di accedere allo stesso al Fondo di Solidarietà entro massimo i dodici mesi successivi dalla data di adesione del dipendente al Fondo di Solidarietà.

La BPV informerà i lavoratori circa gli adempimenti che gli stessi saranno tenuti ad osservare per le prestazioni al Fondo, fermo restando l'obbligo da parte di ciascun interessato di comunicare eventuali variazioni di residenza o domicilio e di comunicare eventuali prestazioni lavorative rese nei confronti di soggetti terzi.

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avverrà subordinatamente alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione (qui allegato e che forma parte integrante del presente accordo) che verrà formalizzato in sede di conciliazione sindacale o presso la Direzione Territoriale del Lavoro ed a definizione del rapporto di lavoro.

In via preventiva rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro, le Parti confermano pertanto che si procederà alla sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale attestante la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro alle date come sopra definite, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro.

A favore del personale che aderisca al presente accordo all'apposito bando aziendale per l'accesso al Fondo di Solidarietà, saranno previste le seguenti condizioni:

a) Incentivo

È previsto un incentivo all'esodo per un importo pari ad 1/12 dell'imponibile previdenziale INPS dell'anno precedente alla data dell'uscita, come indicato nella certificazione unica, da erogarsi ad integrazione del TFR. Tale importo non sarà comunque inferiore al risultato del calcolo effettuato sull'imponibile INPS 2019.

b) Previdenza complementare

Per tutti coloro che accedono al Fondo di Solidarietà, la Banca garantisce il versamento dei contributi al Fondo di Previdenza complementare a cui il lavoratore aderisce secondo la misura vigente tempo per tempo e la retribuzione di riferimento alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo di Solidarietà. Si precisa che la quota minima di versamento del lavoratore durante il periodo di esodo è pari a 0%. Ai lavoratori la cui domanda di accesso all'assegno straordinario verrà accolta, la Banca accoglierà la richiesta di versamento al Fondo pensione del T.F.R. maturato e rimasto nella disponibilità della Banca stessa. Tale richiesta verrà esaudita con effetto immediato e potrà essere esercitata individualmente dai lavoratori su base esclusivamente volontaria.

c) Assistenza Sanitaria

FABP  
  
Doro  
  
  
FIRST USE  


Le coperture assicurative di assistenza sanitaria stabilite dal CIA vigente tempo per tempo saranno applicate per l'intero periodo di durata della percezione dell'assegno straordinario, ed in ogni caso fino alla maturazione del diritto a pensione.

d) Condizioni assicurative e bancarie

Per tutta la durata della percezione dell'assegno straordinario, ed in ogni caso fino alla maturazione del diritto a pensione, viene garantito il mantenimento delle condizioni tempo per tempo applicate per il Personale in servizio.

Dal momento del pensionamento, si applicano le condizioni previste per il personale in quiescenza.

e) Familiari portatori di handicap

Si prevede l'erogazione di un importo lordo pari al totale degli importi a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in base alle previsioni di cui al CIA in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, qualora il rapporto di lavoro fosse rimasto in essere fino al termine del periodo previsto di percezione dell'assegno straordinario. Tale importo verrà erogato in unica soluzione al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di integrazione al T.F.R.

f) Part-time

In relazione alla specifica richiesta delle OO.SS. la Banca accoglierà per l'ultimo mese di servizio, le domande di ripristino del rapporto di lavoro a full-time formulate dal personale a part-time che intenda accedere al Fondo di Solidarietà.

g) Clausola di salvaguardia per modifiche pensionistiche

Qualora intervengano modifiche o disposizioni attuative tali da non consentire l'accesso ai trattamenti pensionistici AGO al termine del periodo di permanenza al Fondo, le parti si incontreranno al fine di ricercare una soluzione volta a sostenere economicamente le persone interessate sino alla maturazione dei requisiti pensionistici AGO previsti dalle sopravvenute normative.


La Banca si dichiara disponibile a fornire ai lavoratori interessati, che ne facciano richiesta, entro la data del 20 agosto 2020 un prospetto informativo a titolo esemplificativo e non vincolante per la Banca contenente il calcolo dell'assegno straordinario, della proiezione del trattamento pensionistico e la quantificazione degli incentivi di cui ai precedenti punti.

La Banca informerà i lavoratori circa gli adempimenti che gli stessi saranno tenuti ad osservare per l'accesso alle prestazioni del Fondo e al successivo trattamento pensionistico, fermo restando l'obbligo da parte di ciascun interessato di comunicare eventuali variazioni di residenza/domicilio rispetto all'ultimo riferimento comunicato la Banca.

La risoluzione contrattuale del rapporto di lavoro avverrà subordinatamente alla sottoscrizione di un accordo, che sarà formalizzato in sede di conciliazione sindacale o presso la Direzione Territoriale del Lavoro a definizione del rapporto di lavoro (in allegato al presente accordo). La risoluzione del rapporto di lavoro rimane ferma anche in presenza di malattia o altro evento sospensivo del rapporto di lavoro (ad esempio, aspettativa), senza necessità di ulteriore definizione fra il dipendente e la Banca.

**Art.3 – Esercizio volontario all'opzione per il conseguimento del diritto a pensione con la cosiddetta "Quota 100"**

Il personale dipendente della Banca Popolare Valconca che manifesti la volontà di accedere al pensionamento, esercitando l'opzione per la maturazione del diritto alla pensione con la cosiddetta



“quota 100” ai sensi dell'art. 14 della Legge 26/2019, dovrà far pervenire alla Banca Popolare Valconca, entro la data del 15 settembre 2020, il modulo allegato al presente accordo (Allegato B), che la Banca Popolare Valconca confermerà entro 10 giorni.

A seguito di tale adesione e di formale conferma di accettazione da parte aziendale, si precisa che i dipendenti interessati saranno tenuti a comunicare le proprie dimissioni alla BPV con le modalità d'uso o di legge, entro il mese precedente al raggiungimento dei requisiti previsti per accedere alla pensione “quota 100”, o, ove il dipendente abbia già maturato i requisiti, lo stesso dovrà comunicare le proprie dimissioni alla BPV entro un mese dalla conferma aziendale di cui sopra. Le dimissioni effettuate con le modalità di cui sopra, in adesione al presente accordo, saranno comunque intese con espressa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avverrà subordinatamente alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione (qui allegato e che forma parte integrante del presente accordo) che verrà formalizzato in sede di conciliazione sindacale o presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

A detti lavoratrici/lavoratori verrà riconosciuto un incentivo economico lordo una tantum, sotto forma di importo onnicomprensivo, da erogarsi a titolo di incentivazione alla cessazione dal servizio, aggiuntivo al TFR, nelle misure di seguito indicate, assumendo a riferimento, quale “periodo di anticipo”, l'intervallo intercorrente tra la data di maturazione del diritto alla percezione della c.d. “pensione quota 100” (a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo) e la prima data utile a partire dalla quale l'interessato maturerà il diritto alla percezione del trattamento pensionistico pubblico (AGO), in base alle disposizioni normative di riferimento vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Per i lavoratori che a far data dalla sottoscrizione del presente accordo abbiano già maturato il diritto alla percezione della c.d. “pensione quota 100”, senza sino ad ora aver esercitato tale diritto, ove interessati al percepimento degli incentivi dettagliati nel proseguo del presente Accordo, gli stessi potranno esercitarlo entro e non oltre la data del 15 settembre 2020. Si precisa che ai fini della determinazione dell'incentivo sarà calcolata, nelle modalità sopra riportate, quale prima data utile quella indicata dal lavoratore interessato nel modulo di adesione (Allegato B).

L'incentivo economico viene calcolato secondo i seguenti criteri:

Mesi periodo di anticipo	Entità incentivo in mensilità – rif. Art.2 a)
fino a 24 mesi	4
da 24 mesi e 1 giorno a 48 mesi	6
da 48 mesi e 1 giorno in poi	8

Ai fini di quanto sopra la frazione di mese verrà considerata mese intero.

Le parti precisano che le mensilità di cui sopra sono calcolate con i medesimi criteri e modalità di calcolo di cui all'art. 2 punto a).

Alternativamente, a titolo di incentivazione, il dipendente in possesso dei requisiti per poter riscattare gli anni di laurea, potrà richiederne il relativo riscatto, da imputarsi a carico della BPV.

Resta inteso che il riscatto verrà perfezionato con le modalità ordinarie attraverso il versamento della riserva matematica e non attraverso il meccanismo della legge 26/2019.

In tale caso, stante i principi indicati in premessa, l'importo del riscatto non potrà comunque superare l'importo di incentivazione calcolato come sopra.

The bottom of the document features several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a circular stamp with the text 'FIRMA' and a signature. In the center, there is a signature and a blue ink stamp. On the right, there is a signature and a stamp that reads 'FIRST CISC'.

Al personale che aderirà all'opzione quota 100, saranno inoltre garantite:

a) Condizioni assicurative e bancarie

Per un periodo di cinque anni, viene garantito il mantenimento delle condizioni tempo per tempo applicate per il Personale in servizio. Successivamente, si applicheranno le condizioni previste per il personale in quiescenza.

b) Clausola di salvaguardia per modifiche pensionistiche

Qualora intervengano modifiche e/o disposizioni attuative tali da non consentire l'accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 3 del presente accordo, le adesioni espresse dai lavoratori in base al medesimo articolo nonché le dimissioni eventualmente già presentate si intenderanno nulle e prive di effetti il presente accordo, con riferimento ai soli lavoratori che non abbiano potuto accedere al trattamento pensionistico "quota 100" ed alle sole parti ad essi relative.

Le parti tuttavia si incontreranno al fine di trovare soluzioni alternative, ove tecnicamente possibili, che permettano di addivenire alla cessazione di rapporti di lavoro in numero equivalente a quelli non più permessi dalle modifiche ipotizzate. In tal caso sarà nuovamente richiesta l'adesione alle nuove intese che le parti troveranno, nelle quali intese tuttavia l'offerta di cessazione del rapporto di lavoro sarà prospettata su base volontaria ma innanzitutto ai lavoratori che avessero già aderito ed il cui accesso alla pensione "quota 100" fosse stato impedito dalle ipotetiche variazioni normative e, solo successivamente, in caso di un numero di adesioni alle nuove intese inferiore rispetto a quelle previste ed impedito dalle variazioni normative, ci si rivolgerà al restante personale.

**Art. 4 – Personale avente periodi di studio universitario (o altre fattispecie assimilabili) riscattabili e utili per anticiparne l'accesso alla pensione entro il 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 compreso)**

Le Parti concordano che i Lavoratori/Lavoratrici aventi periodi di studio universitario (o altre fattispecie assimilabili) riscattabili e utili per anticiparne l'accesso alla pensione entro il 31 dicembre 2023, potranno manifestare – in alternativa anche all'accesso al Fondo di Solidarietà secondo gli articoli che seguono – il proprio interesse a fruire della possibilità (ai sensi dell'art. 1, comma 237, della Legge di Stabilità 232 dell'11 dicembre 2016 nonché successive modifiche e integrazioni sino a quelle introdotte con Legge di Stabilità n. 160 del 27 dicembre 2019, con facoltà a scelta del Lavoratore se ordinaria o agevolata) di riscatto diretto a carico della Banca dei periodi medesimi. In tal caso, la Banca, effettuati gli approfondimenti sulla posizione del singolo, laddove ne derivino benefici in termini di costo di accompagnamento, proporrà al Lavoratore/Lavoratrice la relativa offerta in alternativa ai trattamenti conseguenti alla fruizione della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà in base al presente accordo.

La sottoscrizione del previsto Verbale di Conciliazione allegato al presente Accordo costituirà elemento essenziale per procedere al pagamento diretto da parte aziendale di detti oneri.

Previdenza complementare

Ai lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 3 del presente accordo, la Banca accoglierà la richiesta di versamento al Fondo pensione del T.F.R. maturato e rimasto nella disponibilità della Banca stessa. Tale richiesta verrà esaudita con effetto immediato e potrà essere esercitata individualmente dai lavoratori su base esclusivamente volontaria.

**Art. 5 – Politiche attive per l'occupazione**



Al fine di favorire l'inserimento di professionalità correlate alle mutate esigenze della BPV ed effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato, la BPV si impegna, entro il 30 settembre 2020 – previo confronto tra le Parti, sull'andamento delle adesioni pervenute, sulla programmazione delle uscite previste – a procedere all'assunzione a tempo indeterminato di almeno numero 2 risorse.

Anche per queste nuove assunzioni, la Banca si obbliga, in ogni caso di licenziamento, ad applicare anche ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 con almeno 18 mesi di servizio – maturati con qualunque forma contrattuale e con periodi di servizio anche non continuativi – la disciplina prevista dall'articolo 18 Legge 300/70 così come modificato dalla Legge 92/2012, compresa la tutela reale.

#### RACCOMANDAZIONE DELLE OO.SS.

Ferma la disponibilità aziendale alle 2 assunzioni a tempo indeterminato, le OO.SS. raccomandano la possibilità di effettuare altri ingressi di giovani con contratti di lavoro stabili nel corso del Piano Industriale. In particolare, ricordano che gli accordi del settore si stanno attestando su una misura minima pari ad almeno il 50% delle uscite.

#### **Art. 6 – Riduzione/sospensione su base volontaria dell'attività lavorativa**

Le Parti concordano il ricorso su base volontaria allo strumento della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per un ammontare massimo di 4.000 giornate da definirsi entro il 30 ottobre 2020 da usufruire negli anni 2021, 2022 e 2023 e con accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà, nel rispetto delle disposizioni normative e comunque fino a concorrenza della disponibilità del Fondo di Solidarietà. Le Parti si incontreranno entro il 30 settembre 2020 per definire apposita regolamentazione a partire dal mese di ottobre 2020. Le parti convengono che l'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà non costituisce ragione tecnico-organizzativa per l'assegnazione ad una diversa unità organizzativa e non penalizzerà il dipendente in tema di percorso professionale e valutazione delle prestazioni.

Le OO.SS. raccomandano, al fine di consentire la regolare pianificazione e fruizione delle misure di cui ai punti che precedono, che siano garantiti adeguati organici.

#### DICHIARAZIONE DELLE PARTI


Le Parti si danno atto che terranno conto anche di eventuali ulteriori decreti e accordi nazionali relativamente alla problematica Covid-19.

#### **Art. 7 - Agevolazioni per contratti part time e per aspettative non retribuite**

La Banca favorirà il ricorso al lavoro parziale in tutte le sue forme, per tutta la durata del piano industriale.

La Banca valuterà, altresì, la concessione di congedi e aspettative non retribuite, per durate anche superiori alle previsioni contrattuali vigenti, richiesti per motivi personali, familiari, di studio e di salute.

Quanto sopra anche in relazione ad esigenze operative e organizzative della Banca, considerando anche il ruolo ricoperto dal dipendente.

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. On the far left, there is a signature with the word 'FABI' written above it. To its right are several other signatures, some of which are more stylized and less legible. On the far right, there is a signature that appears to be 'FIRST CISL' written above it, followed by another signature.

La Banca fornirà idonea informativa alle OO.SS. sul numero di domande complessive presentate, su quelle accolte e su quelle eventualmente rifiutate (specificando la motivazione) a richiesta per tutta la durata del Piano Industriale.

#### **Art. 8 - Esaurimento ferie**

Così come previsto dal CCNL, le Parti firmatarie sottolineano la necessità di assicurare, in coerenza con le esigenze operative e organizzative della Banca e tenuto conto delle esigenze del lavoratore, la completa fruizione nell'anno delle ferie, anche per il personale dirigente, evitando l'accumulo di residui delle ferie negli anni successivi e prevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti mediante apposita pianificazione.

#### **Art. 9 - Contenimento del lavoro straordinario**

Le Parti concordano, per la durata dell'arco del Piano Industriale, che per tutto il personale, si darà luogo al ricorso al lavoro straordinario solo per situazioni di eccezionalità operativa, che non possano essere diversamente gestite.

#### **Art. 10 – Riduzione consulenze esterne e altri costi amministrativi**

La Banca, così come dichiarato nel Piano Industriale 2019-2023, manterrà l'impegno per una drastica riduzione complessiva degli altri costi amministrativi, comprese le consulenze esterne, fermo restando quelle indispensabili per il perfetto funzionamento ed i necessari adempimenti anche da parte degli Organi competenti.

#### **Raccomandazione delle OO.SS**

Le OO.SS raccomandano alla Banca il perseguimento della riduzione anche dei costi di Governance.

#### **Art. 11 - Impegno a non effettuare esternalizzazioni di lavoratori**

Le Parti si danno atto che per la durata del Piano Industriale la Banca si impegna a non effettuare operazioni che prevedano esternalizzazioni di lavoratori.

#### **Art. 12 - Confronto art. 17 prima della fase decisionale**

Anche al fine di attuare le eventuali rilevanti misure di riorganizzazione, previste tempo per tempo, la Banca si impegna a fornire una esaustiva informativa alle OO.SS. preventiva alla fase di attuazione e ad ascoltare eventuali suggerimenti delle OO.SS., prima dell'avvio formale della procedura ex art. 17 del CCNL 31 marzo 2015, così come integrato dall'accordo 19 dicembre 2019.

#### **Art. 13 - Incontri di verifica**



Handwritten signatures of the signatories for Article 13. The signatures are in black ink and include the acronym 'FAS' on the leftmost signature. To the right, there is a signature in blue ink. Further right, there is a signature in black ink with the text 'FIRST CISC' written above it. The final signature on the right is also in black ink.

Le Parti si incontreranno ogni tre mesi per una verifica dell'andamento del presente accordo, con particolare riferimento agli argomenti relativi a quota 100, al fondo di solidarietà parte straordinaria e ordinaria e alle assunzioni.

Il primo incontro si terrà entro il 30 settembre 2020.

#### Art. 14 – Conclusione

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti, si danno atto di aver concluso la procedura contrattuale degli artt. 17 e 20 del CCNL di cui alla lettera del 10 febbraio 2020.

FABI  
  
  
Lucretia Antonino  
Roberto Sobacci  
John Debra  
  


FIRST CISL  
  
Michele Caputo  
Alfredo

Allegato A al verbale di accordo sindacale del 24/07/2020

DOMANDA DI ADESIONE ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL "FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE IMPRESE DI CREDITO"

Spett.le  
BANCA POPOLARE VALCONCA SpA  
Ufficio del Personale Via Bucci, 61  
47833 MORCIANO DI ROMAGNA RN

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in servizio  
presso la BANCA POPOLARE VALCONCA SpA; matricola n. \_\_\_\_\_ con la  
presente, in adesione al piano di incentivazione all'esodo di cui al verbale di accordo sindacale del  
24/07/2020 tra la Banca Popolare Valconca SpA e le Rappresentanze Sindacali,

DICHIARA

In adesione di quanto indicato all'Art.2 del citato accordo,

- a) la volontà irrevocabile di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro alla data che verrà comunicata dalla Banca secondo le previsioni del citato accordo, rinunciando espressamente al preavviso ed alla relativa indennità,
- b) di voler accedere alle prestazioni straordinarie del fondo di Solidarietà e di accettare le condizioni previste dal D.M. n. 83486 del 28/07/2014, inoltre, in relazione alla liquidazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito chiede che l'erogazione avvenga in rate mensili.

SI IMPEGNA

- a) al fine del conseguimento degli incentivi all'esodo previsti dal presente accordo, a ratificare la presente adesione e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede sindacale o presso la Commissione paritetica di Conciliazione,
- b) a comunicare tempestivamente all'Ufficio del Personale e al "Fondo di Solidarietà" l'eventuale instaurazione – nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie – di rapporto di lavoro dipendente, con specifica indicazione del datore di lavoro, ovvero di lavoro autonomo.


Il sottoscritto inoltre richiede di (barrare la casella prescelta):

- trasferire il proprio T.F.R., maturato e rimasto nelle disponibilità aziendali, al Fondo Pensione a cui aderisce
- NON trasferire il proprio T.F.R., maturato e rimasto nelle disponibilità aziendali, al Fondo Pensione a cui aderisce

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Per ricevuta \_\_\_\_\_

 The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. On the far right, there is a blue stamp that reads "FIRST CISL".

Allegato B al verbale di accordo sindacale del 24/07/2020

PENSIONAMENTO QUOTA 100

Spett.le  
BANCA POPOLARE VALCONCA SpA  
Ufficio del Personale  
Via Bucci, 61  
47833 MORCIANO DI ROMAGNA RN

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ In servizio  
presso la BANCA POPOLARE VALCONCA SpA; matricola n. \_\_\_\_\_ con la  
presente, in adesione al piano di incentivazione all'esodo di cui al verbale di accordo sindacale del  
24/07/2020 tra la Banca Popolare Valconca SpA e le Rappresentanze Sindacali,

DICHIARA

di esercitare, ai sensi dell'art. 14 della Legge 26/2019, il diritto al trattamento pensionistico anticipato c.d. "Quota 100" e propone in via irrevocabile alla Banca Popolare Valconca Spa di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro alla fine della giornata del \_\_\_\_\_ ovvero dall'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico dell'A.G.O., anche al fine di beneficiare del trattamento previsto dall'Art.3 dell'Accordo del 24/07/2020.

A tal fine accetta espressamente quanto indicato all'Art.3 dell'Accordo del 24/07/2020 e dunque anche l'incentivazione individuata secondo il "periodo di anticipo" come dettagliato nel citato articolo.

Richiede che detto incentivo sia erogato da BPV sotto forma di (barrare la casella prescelta):

- importo economico lordo aggiuntivo al TFR;
- riscatto degli anni di laurea.

A tal fine, inoltre, dichiara che (barrare la casella prescelta):

- la propria posizione contributiva non è variata rispetto a quella risultante dalla documentazione previdenziale già portata a conoscenza della Banca ovvero aziendalimente acquisita in forza di delega già rilasciata in passata dal sottoscritto;
- la propria posizione contributiva risulta variata rispetto a quella risultante dalla documentazione previdenziale già portata a conoscenza della Banca ovvero aziendalimente acquisita in forza di delega già rilasciata in passata dal sottoscritto; in relazione a ciò allega la documentazione necessaria al relativo aggiornamento.

Il sottoscritto inoltre richiede, in caso di accettazione della presente domanda di:

- trasferire il proprio T.F.R., maturato e rimasto nelle disponibilità aziendali, al Fondo Pensione a cui aderisce
- NON trasferire il proprio T.F.R., maturato e rimasto nelle disponibilità aziendali, al Fondo Pensione a cui aderisce

Data \_\_\_\_\_



The bottom of the document features several handwritten signatures and stamps. On the left, there are two overlapping signatures in black ink. In the center, there is a signature in blue ink. To the right, there is a blue ink stamp that appears to be a date or a reference number, and below it, another signature in black ink. The text 'FIRST COPY' is written in blue ink above the signature on the right.

**Adesioni volontarie al piano di esodo incentivato di cui all'Art. 3 dell'Accordo sindacale del 24 luglio 2020 – Pensione “Quota 100”**

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE  
INDIVIDUALI DI LAVORO (Costituita ai sensi dell'art.11 del CCNL 31 marzo 2015)

**VERBALE DI CONCILIAZIONE**

(art. 412-ter c.p.c.)

Il giorno «Data\_conciliazione» in «Luogo\_conciliazione», dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione composta da:

1. il Signor «Delegato\_ABI» dell'Associazione bancaria Italiana;

2. il/la Signor/a «Delegato\_SIND» in rappresentanza di «Sigla»; sono comparsi:

«AZIENDA», rappresentata dal/dalla Signor/a «Nome\_procuratore», nata/o a il «data nascita» «provincia nascita» giusta procura speciale per atto Notaio «Notaio» numero «numero procura» del «data procura» e

Il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» – nato/a a «LUOGO NASCITA» il «DATA NASCITA»

**PREMESSO CHE**

– Il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» intrattiene un rapporto di lavoro con BANCA POPOLARE VALCONCA SPA ed è attualmente inquadrato/a come «Inquadramento»;

– Il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» ha aderito volontariamente - in base a quanto previsto dalla dell'Accordo sindacale del 24/07/2020 - alla risoluzione incentivata del suo rapporto di lavoro presentando le proprie dimissioni irrevocabili per la data del «DATA DI CESSAZIONE»;

-le Parti, ferma la risoluzione del rapporto di lavoro alla data del «DATA DI CESSAZIONE»; in conseguenza delle dimissioni irrevocabili presentate dal/dalla sig./sig.a «NOME» «COGNOME», intendono definire (in applicazione dell'Art. 3 dell'Accordo sottoscritto in data 24/07/2020) ogni profilo relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro, nonché all'esecuzione dello stesso, e la prevista erogazione dell'incentivo all'esodo;

- le Parti intendono pertanto concordemente esperire il tentativo di amichevole composizione previsto dall'art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2113, quarto comma, c.c.;

-le Parti stesse si danno atto di aver compiutamente e correttamente posto in essere tutti gli adempimenti relativi all'avvio del tentativo di amichevole composizione di cui al punto che precede;

– la Commissione Paritetica di conciliazione aderendo alla richiesta delle Parti come sopra costituite ha provveduto ad accertare l'identità delle Parti stesse nonché la loro capacità e diritto di conciliare la controversia esaminata;

**quanto sopra premesso le Parti stesse, dopo ampia ed approfondita disamina della questione hanno convenuto quanto segue:**

1) Le premesse formano parte integrante ed imprescindibile del presente Verbale di Conciliazione;



The bottom of the document features several handwritten signatures. On the left, there are two signatures in black ink, one of which appears to be 'FABI'. In the center, there is a signature in blue ink. On the right, there is a signature in blue ink with the text 'FIRST USE' written above it.

2) il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» presta il suo incondizionato assenso alla risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro alla data del «DATA DI CESSAZIONE», da intendersi quale ultimo giorno lavorativo, con rinuncia da entrambe le Parti al preavviso ovvero alla correlata indennità sostitutiva. Le Parti convengono che il rapporto di lavoro cesserà alla data anzidetta anche in caso di insorgenza di malattia ovvero del verificarsi di infortunio o di altra causa di sospensione contrattuale della prestazione lavorativa, rinunciando sin d'ora il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» ai diritti riconosciuti dalla legge, dal CCNL e dal contratto di lavoro individuale in relazione a tali eventi;

3) BANCA POPOLARE VALCONCA SPA, a fronte della risoluzione così intervenuta e della sottoscrizione del presente Verbale di Conciliazione e, comunque, alla condizione essenziale che il rapporto abbia definitivamente a cessare alla data anzidetta e nei termini di cui al presente Verbale, si impegna a corrispondere al/alla sig./sig.a «NOME» «COGNOME», a titolo di incentivo all'esodo volontario, un importo lordo pari ad Euro €. «incentivo» (€. «incentivo lettere»/ ), in aggiunta alle spettanze di fine rapporto ed escluso qualsiasi ulteriore onere a carico della Banca e segnatamente quanto esemplificativamente gli eventuali effetti del ricalcolo dell'imposta da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Tale elargizione verrà corrisposta unitamente alle spettanze di fine rapporto entro la fine del mese successivo alla data di cessazione del rapporto.

Per quanto concerne le voci di cui al CCNL di settore e al Contratto Integrativo Aziendale vigenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro del/della sig./sig.a «NOME» «COGNOME», verranno erogate in ragione all'attività lavorativa prestata nell'anno dal lavoratore;

4) il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» ha fruito - o comunque completerà la fruizione entro la «DATA CESSAZIONE» - di tutte le ferie, eventuali banca ore, se spettanti, e di tutti i permessi ex festività a lui/a lei spettanti, in applicazione di quanto definito nell'Art. 8 dell'Accordo del 24/07/2020; qualora per ragioni organizzative non sia possibile effettuare la fruizione di cui sopra, la Banca provvederà alla liquidazione degli eventuali residui non goduti compresi gli eventuali residui degli anni precedenti unitamente alle spettanze di cui al punto 3);

5) il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» si impegna a restituire entro il giorno della cessazione a BANCA POPOLARE VALCONCA SPA tutti i beni aziendali a lui/lei affidati in dotazione nonché tutti i documenti, relazioni, file, database ed altro materiale, riservato o meno, di proprietà della Banca attualmente in suo possesso;

6) il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» conferma altresì espressamente l'impegno a mantenere la dovuta riservatezza in ordine a tutte le notizie e/o informazioni di cui sia venuto/a a conoscenza, anche indirettamente, in ragione delle mansioni svolte durante il suo rapporto di lavoro con BANCA POPOLARE VALCONCA SPA riguardanti - esemplificativamente - persone (clienti della Banca e dipendenti), Società del Gruppo, operazioni, progetti di ogni genere e prodotti. Si impegna altresì a non farne uso in alcun modo, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di dette notizie e/o informazioni riservate anche nel corso di eventuali successivi rapporti che avesse ad intrattenere a qualunque titolo con altre banche, aziende e soggetti di qualsiasi natura, evitando - in particolare - l'utilizzo, anche indiretto, di dette notizie e informazioni, nonché di intraprendere qualsiasi iniziativa, posizione o intervento, anche nei rapporti con i mezzi d'informazione, che possano risultare lesivi dell'immagine della Banca e delle persone sopraccitate;

7) il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» con la sottoscrizione del presente Verbale di Conciliazione dichiara che, ad eccezione del pagamento previsto al punto 3) e di quant'altro dovutole per le retribuzioni sino al «DATA CESSAZIONE» per competenze maturate e per trattamento di fine rapporto, come risultante dalle evidenze contabili aziendali (cedolini paga) e la riserva di verifica dell'esattezza contabile delle spettanze finali ivi elencate (da effettuarsi entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente Verbale di Conciliazione), dichiara di non aver altro a pretendere in relazione al rapporto di lavoro intercorso con BANCA POPOLARE VALCONCA

FIRST EISL

SPA ed alla sua cessazione e perciò, a conferma della definizione così intervenuta, per quanto necessario, rinuncia, con la piena consapevolezza della portata integrativa della rinuncia così espressa, ad ogni domanda e/o pretesa, anche di tipo risarcitorio, per danni di qualsivoglia natura, comunque dipendente, correlata e pur se solo occasionata dal rapporto di lavoro con BANCA POPOLARE VALCONCA SPA, e dalla sua risoluzione. E così esemplificativamente il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi domanda e/o pretesa, nonché al risarcimento di ogni ulteriore danno sia esso patrimoniale che non patrimoniale, anche di natura extracontrattuale ed alla professionalità ivi incluso, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo i danni ex artt. 2043, 2059, 2087, 2103 e 2116 secondo comma c.c., ed il danno contributivo, morale, esistenziale, biologico, alla salute e all'integrità psicofisica, riferiti a fatti, eventi o patologie già avvenute o insorte fino alla data di risoluzione del rapporto; nonché aventi ad oggetto differenze retributive, retribuzioni arretrate, ferie non fruite, eventuali differenze relative sia al computo dell'indennità di anzianità che del trattamento di fine rapporto rispetto agli importi accantonati e quali tempo per tempo gli/le sono stati comunicati, premi, incentivi, MBO e/o bonus correlati a risultati aziendali e/o performances personali, rimborsi, lavoro straordinario, trasferte, indennità sostitutiva del preavviso e di qualsiasi altro titolo e loro incidenza su tutti gli istituti contrattuali ed ex lege, ed ogni altro credito che possa comunque derivargli/derivarle dalla legge, dal CCNL applicabile, dal Contratto Integrativo Aziendale e dal contratto individuale di lavoro; e dichiara pertanto di non avere più nulla a pretendere dalla Banca, dai rispettivi Amministratori, Presidente, Direttore e Legale Rappresentante succedutisi nel tempo, in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, dovendosi ritenere con il presente atto definita ogni eventuale ragione di credito comunque inerente al rapporto anche se qui non specificata.

8) BANCA POPOLARE VALCONCA SPA prende atto delle dichiarazioni e degli impegni del/della sig./sig.a «NOME»«COGNOME» di cui al punto che precede, accetta le rinunzie tutte ivi contenute e dichiara, a sua volta, che - fatti salvi beninteso gli eventuali crediti di BANCA POPOLARE VALCONCA SPA per operazioni con le stesse effettuate a titolo personale dal/dalla sig./sig.a «NOME» «COGNOME» e gli eventuali patti di non concorrenza sottoscritti fra le Parti - non ha nulla a pretendere dal/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» in relazione all'attività dalla stessa svolta nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso.

9) Le parti si danno reciprocamente atto che sino alla data effettiva di cessazione del rapporto si applicherà la disciplina legale e contrattuale pro tempore vigente relativamente alla regolamentazione normativa ed economica del rapporto di lavoro e della sua risoluzione.

10) Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR entrato in vigore il 28 maggio 2018, le Parti dichiarano di essere informate del fatto che i dati personali di cui al presente verbale di conciliazione sono richiesti in via obbligatoria ai fini del procedimento di conciliazione, tali dati, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi e potranno essere comunicati solo a soggetti pubblici per l'eventuale attività di competenza.

\* \* \*

In relazione alla volontà come sopra espressa dalle Parti, la Commissione paritetica di Conciliazione, costituita ex art.412-ter c.p.c., accertato che le stesse sono pienamente consapevoli del significato dei patti raggiunti e delle conseguenze che ne derivano, prende atto dell'avvenuta composizione della controversia individuale insorta tra BANCA POPOLARE VALCONCA SPA e il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31 marzo 2015 e dell'art. 2113, quarto comma, c.c.



FIRST USE



I Componenti della Commissione dichiarano inoltre, sotto la loro personale responsabilità, che le firme apposte in calce al presente verbale sono vere ed autentiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

«Luogo\_conciliazione», «Data\_conciliazione»

IL LAVORATORE .....

LA BANCA .....

LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE .....

A series of handwritten signatures in black ink, including a circular stamp on the left and several stylized signatures.

FIRST CISC  


**Adesioni volontarie al piano di esodo incentivato di cui agli Artt. 2 o 4 dell'Accordo sindacale del 24 luglio 2020 – Fondo di Solidarietà**

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO (Costituita ai sensi dell'art.11 del CCNL 31 marzo 2015)

**VERBALE DI CONCILIAZIONE**  
(ART. 412 - TER. C.P.C.)

Il giorno «Data\_conciliazione» in «Luogo\_conciliazione», dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione composta da:

1.il Signor «Delegato\_ABI» dell'Associazione bancaria Italiana;

2.il/la Signor/a «Delegato\_SIND» in rappresentanza di «Sigla»; sono comparsi:

«AZIENDA», rappresentata dal/dalla Signor/a «Nome\_procuratore», nata/o a il «data nascita» «provincia nascita» giusta procura speciale per atto Notaio «Notaio» numero

«numero procura» del «data procura» e

Il/la sig/sig.a «NOME» «COGNOME» – nato/a a «LUOGO NASCITA» il «DATA NASCITA»

**PREMESSO CHE**

-Il/la sig/sig.a «NOME» «COGNOME» intrattiene un rapporto di lavoro con BANCA POPOLARE VALCONCA ed è attualmente inquadrato/a come «Inquadramento»;

-Il/la sig/sig.a «NOME» «COGNOME» ha aderito volontariamente - in base a quanto previsto dall'art. 2 dell'Accordo sindacale del 24/07/2020 - alla risoluzione incentivata del suo rapporto di lavoro con accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore, presentando le proprie dimissioni irrevocabili per la data del XXXXXXXX;

-le Parti, ferma la risoluzione del rapporto di lavoro alla data del XXXXXXXX in conseguenza delle dimissioni irrevocabili presentate dal/dalla sig./sig.a «NOME» «COGNOME», intendono definire, in applicazione degli artt. 2 o 4 dell'Accordo del 24/07/2020, sotto ogni profilo, la risoluzione del rapporto di lavoro, la sua esecuzione e la prevista erogazione dell'incentivo all'esodo;


-le Parti intendono pertanto concordemente esperire il tentativo di amichevole composizione previsto dall'art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113, quarto comma, c.c.;

-le Parti stesse si danno atto di aver compiutamente e correttamente posto in essere tutti gli adempimenti relativi all'avvio del tentativo di amichevole composizione di cui al punto che precede;

-la Commissione Paritetica di conciliazione aderendo alla richiesta delle Parti come sopra costituite ha provveduto ad accertare l'identità delle Parti stesse nonché la loro capacità e diritto di conciliare la controversia esaminata;

**Quanto sopra premesso le parti stesse, dopo ampia ed approfondita disamina della questione hanno convenuto quanto segue:**

1)Le premesse formano parte integrante ed imprescindibile del presente Verbale di Conciliazione;

The block contains several handwritten signatures in black ink. On the left, there are three distinct signatures. On the right, there is a signature that appears to be 'FIRST CISL' with a stylized flourish below it.

2) BANCA POPOLARE VALCONCA SPA a seguito del Verbale di Accordo del 24/07/2020, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali, conferma al/alla Sig./Sig.ra «NOME» «COGNOME» l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore secondo quanto previsto nel citato Accordo del 24/07/2020;

3) il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» presta il suo incondizionato assenso alla risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro alla data del XXXXXXXXXXXXX, da intendersi quale ultimo giorno lavorativo, con accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di settore secondo quanto previsto dagli artt. 2 o 4 dell'Accordo del 24/07/2020, con rinuncia da entrambe le Parti al preavviso ovvero alla correlata indennità sostitutiva. Le Parti convengono che il rapporto di lavoro cesserà alla data anzidetta anche in caso di insorgenza di malattia ovvero del verificarsi di infortunio o di altra causa di sospensione contrattuale della prestazione lavorativa, rinunciando sin d'ora il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» ai diritti riconosciuti dalla legge, dal CCNL e dal contratto di lavoro individuale in relazione a tali eventi;

4) BANCA POPOLARE VALCONCA SPA, a fronte della risoluzione così intervenuta e della sottoscrizione del presente Verbale di Conciliazione e, comunque, alla condizione essenziale che il rapporto abbia definitivamente a cessare alla data anzidetta e nei termini di cui al presente Verbale, si impegna a corrispondere al/alla sig./sig.a «NOME» «COGNOME», a titolo di incentivo all'esodo volontario, un importo lordo pari ad Euro €. «incentivo» (€. «incentivo lettere»/ ), in aggiunta alle spettanze di fine rapporto ed escluso qualsiasi ulteriore onere a carico di BANCA POPOLARE VALCONCA SPA e segnatamente quanto esemplificativamente gli eventuali effetti del ricalcolo dell'imposta da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Tale elargizione verrà corrisposta unitamente alle spettanze di fine rapporto entro la fine del mese successivo alla data di cessazione del rapporto.

Per quanto concerne le voci di cui al CCNL di settore e al Contratto Integrativo Aziendale vigenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro del/della sig./sig.a «NOME» «COGNOME», verranno erogate in ragione all'attività lavorativa prestata nell'anno dal lavoratore;

5) il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» ha fruito - o comunque completerà la fruizione entro il "data di cessazione" di tutte le ferie, eventuali banca ore, se spettanti e di tutti i permessi ex festività a lui/a lei spettanti, in applicazione di quanto definito nell'art. 8 dell'Accordo del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX qualora per ragioni organizzative non sia possibile effettuare la fruizione di cui sopra, Banca provvederà alla liquidazione degli eventuali residui non goduti, compresi gli eventuali residui degli anni precedenti, unitamente alle spettanze di cui al punto 4);

6) il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» si impegna a restituire entro il giorno della cessazione a «AZIENDA» tutti i beni aziendali a lui/lei affidati in dotazione nonché tutti i documenti, relazioni, file, database ed altro materiale, riservato o meno, di proprietà della Banca attualmente in suo possesso;

7) il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» conferma altresì espressamente l'impegno a mantenere la dovuta riservatezza in ordine a tutte le notizie e/o informazioni di cui sia venuto/a a conoscenza, anche indirettamente, in ragione delle mansioni svolte durante il suo rapporto di lavoro con BANCA POPOLARE VALCONCA SPA riguardanti - esemplificativamente - persone (clienti della Banca e dipendenti), Società del Gruppo, operazioni, progetti di ogni genere e prodotti. Si impegna altresì a non farne uso in alcun modo, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di dette notizie e/o informazioni riservate anche nel corso di eventuali successivi rapporti che avesse ad intrattenere a qualunque titolo con altre banche, aziende e soggetti di qualsiasi natura, evitando - in particolare - l'utilizzo, anche indiretto, di dette notizie e informazioni, nonché di intraprendere qualsiasi iniziativa, posizione o intervento, anche nei rapporti con i mezzi d'informazione, che possano risultare lesivi dell'immagine delle persone sopraccitate;

FIRST CUSL

8) il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» con la sottoscrizione del presente Verbale di Conciliazione dichiara che, ad eccezione del pagamento previsto al punto 4) e di quant'altro dovute per le retribuzioni sino al «DATA CESSAZIONE» per competenze maturate e per trattamento di fine rapporto, come risultante dalle evidenze contabili aziendali (cedolini paga) e la riserva di verifica dell'esattezza contabile delle spettanze finali ivi elencate (da effettuarsi entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente Verbale di Conciliazione), dichiara di non aver altro a pretendere in relazione al rapporto di lavoro intercorso con BANCA POPOLARE VALCONCA SPA ed alla sua cessazione e perciò, a conferma della definizione così intervenuta, per quanto necessario, rinuncia, con la piena consapevolezza della portata integrativa della rinuncia così espressa, ad ogni domanda e/o pretesa, anche di tipo risarcitorio, per danni di qualsivoglia natura, comunque dipendente, correlata e pur se solo occasionata dal rapporto di lavoro con BANCA POPOLARE VALCONCA SPA, e dalla sua risoluzione. E così esemplificativamente il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi domanda e/o pretesa, nonché al risarcimento di ogni ulteriore danno sia esso patrimoniale che non patrimoniale, anche di natura extracontrattuale ed alla professionalità ivi incluso, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo i danni ex artt. 2043, 2059, 2087, 2103 e 2116 secondo comma c.c., ed il danno contributivo, morale, esistenziale, biologico, alla salute e all'integrità psicofisica, riferiti a fatti, eventi o patologie già avvenute o insorte fino alla data di risoluzione del rapporto; nonché aventi ad oggetto differenze retributive, retribuzioni arretrate, ferie non fruite, eventuali differenze relative sia al computo dell'indennità di anzianità che del trattamento di fine rapporto rispetto agli importi accantonati e quali tempo per tempo gli/le sono stati comunicati, premi, incentivi, MBO e/o bonus correlati a risultati aziendali e/o performances personali, rimborsi, lavoro straordinario, trasferte, indennità sostitutiva del preavviso e di qualsiasi altro titolo e loro incidenza su tutti gli istituti contrattuali ed ex lege, ed ogni altro credito che possa comunque derivargli/derivarle dalla legge, dal CCNL applicabile, dal Contratto Integrativo Aziendale e dal contratto individuale di lavoro; e dichiara pertanto di non avere più nulla a pretendere dalla Banca, dai rispettivi Amministratori, Presidente, Direttore e Legale Rappresentante succedutisi nel tempo, in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, dovendosi ritenere con il presente atto definita ogni eventuale ragione di credito comunque inerente al rapporto anche se qui non specificata.

9) BANCA POPOLARE VALCONCA SPA prende atto delle dichiarazioni e degli impegni del/della sig./sig.a «NOME»«COGNOME» di cui al punto che precede, accetta le rinunzie tutte ivi contenute e dichiara, a sua volta, che - fatti salvi beninteso gli eventuali crediti di BANCA POPOLARE VALCONCA SPA per operazioni con le stesse effettuate a titolo personale dal/dalla sig./sig.a «NOME» «COGNOME» e gli eventuali patti di non concorrenza sottoscritti fra le Parti - non ha nulla a pretendere dal/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» in relazione all'attività dalla stessa svolta nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso.

10) Le parti si danno reciprocamente atto che sino alla data effettiva di cessazione del rapporto si applicherà la disciplina legale e contrattuale pro tempore vigente relativamente alla regolamentazione normativa ed economica del rapporto di lavoro e della sua risoluzione.

11) Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR entrato in vigore il 28 maggio 2018, le Parti dichiarano di essere informate del fatto che i dati personali di cui al presente verbale di conciliazione sono richiesti in via obbligatoria ai fini del procedimento di conciliazione, tali dati, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi e potranno essere comunicati solo a soggetti pubblici per l'eventuale attività di competenza.

FIRST C15L

\* \* \*

In relazione alla volontà come sopra espressa dalle Parti, la Commissione paritetica di Conciliazione, costituita ex art.412-ter c.p.c., accertato che le stesse sono pienamente consapevoli del significato dei patti raggiunti e delle conseguenze che ne derivano, prende atto dell'avvenuta composizione della controversia individuale insorta tra BANCA POPOLARE VALCONCA SPA e il/la sig./sig.a «NOME» «COGNOME» ai sensi e per gli effetti dell'art.11 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31 marzo 2015 e dell'art. 2113, quarto comma, c.c.

I Componenti della Commissione dichiarano inoltre, sotto la loro personale responsabilità, che le firme apposte in calce al presente verbale sono vere ed autentiche.


Letto, confermato e sottoscritto.

«Luogo\_conciliazione», «Data\_conciliazione»

IL LAVORATORE .....

LA BANCA .....

LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE .....



FIRST CISEL